Pubblicato il 20/07/2020

**N. 08369/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 03428/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2020, proposto da Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***Per:***

a) la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione del diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze) prot. n. COVID/24414 del 27/04/2020, poi confermato con prot. n. COVID/25905 del 04/05/2020, rispetto alla richiesta di acceso del Consorzio Blu inviata via pec in data 14/04/2020, poi reiterata via pec in data 28/04/2020;

b) la declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente all’accesso al documento richiesto, ovverosia: l'ostensione delle liste di personale infermieristico che ha risposto al recente bando, indetto dal Dipartimento della Protezione Civile, per il reclutamento di n. 500 infermieri volontari da inviare a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19;

c) l’ordine alla P.A. resistente di esibizione e consegna, anche tramite pec, di copia della documentazione per cui si è fatta istanza d’accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;

Visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi, presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato, il Consorzio Blu società cooperativa impugnava il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n. Covid/24414 del 27.4.2020, confermato con provvedimento n. Covid/25905 del 4.5.2020, dell’istanza di accesso del Consorzio Blu presentata il 14.4.2020 e reiterata il 28.4.2020, chiedendo che l’adito Tribunale accertasse il diritto del Consorzio ad accedere alle liste del personale infermieristico che ha risposto al bando, indetto dalla Protezione civile per il reclutamento di 500 infermieri volontari per contrastare l’emergenza Covid-19.

Parte ricorrente premetteva che: il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avviava nel marzo 2020 una manifestazione d'interesse, cui partecipavano circa n. 9.500 persone, per l'individuazione di 500 infermieri volontari da inviare a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19; ella, eseguendo servizi socio-assistenziali in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e stante le significative difficoltà di reclutamento in queste regioni di infermieri professionali a causa dell'emergenza COVID-19, chiedeva in data 14.4.2020 “l'ostensione delle liste di personale infermieristico che ha risposto al recente bando di reclutamento (…) coi relativi recapiti, affinché queste energie e competenze possano essere contattate, selezionate ed impiegate dallo scrivente Consorzio per coprire l'attuale fabbisogno all'interno delle Strutture dallo stesso gestite (...)”; l’istanza di accesso veniva rigettata dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. COVID/24414 del 27.4.2020 con la seguente motivazione: “in ragione della necessità di assicurare che detto contingente i 500 infermieri selezionati sia esclusivamente destinato alle attività sanitarie delle Regioni maggiormente colpite dal virus (…) Per tale ragione non è possibile consentire il depauperamento di tale Task Force”; ella reiterava la propria istanza di accesso specificando che: “non è affatto intenzione dello scrivente Consorzio operare il depauperamento della Task force di 500 infermieri togliendo detto personale ai canali istituzionali (…) al contrario, è interesse del Consorzio reclutare il personale che ha partecipato al bando e che non è stato poi inserito nella Task force”; il Dipartimento della Protezione Civile confermava il proprio diniego con nota n. COVID/25905 del 04/05/2020 con motivazioni differenti, ossia perché: “Questo Dipartimento ha ricevuto circa 9500 manifestazioni di interesse, ebbene tali dati sono raccolti in un database in formato excel, che non ha natura documentale. Tali dati, quindi, epurati da quelli della Task force, fanno riferimento ad almeno 9000 persone e dovrebbero essere elaborati per corrispondere alle richieste di codesto Consorzio. E' noto, tuttavia, che non può essere richiesta all'amministrazione una elaborazione di tal fata e ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 secondo cui “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva violazione degli art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, dei principi di trasparenza e pubblicità, di collaborazione e buona fede, in quanto un file excel si sostanzia in un “documento amministrativo” e la sua epurazione da alcuni riferimenti non rappresenta una elaborazione di dati.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile.

Alla camera di consiglio del 13.7.2020, previo deposito di memorie difensive e note di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

In via preliminare, è bene ricordare che il giudizio di cui all’art. 116 c.p.a., ancorché configurato come impugnatorio, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l’ostensione, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificarne il diniego ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull’istanza (ex multis, Tar Liguria, Genova, n. 260 del 2020; Tar Lazio, Roma, n. 7840 del 2018).

Oggetto dell’accesso “tradizionale”, di cui alla legge n. 241 del 1990 – istituto che viene in rilievo nel caso di specie, avendo gli istanti fatto esclusivo riferimento a tale disciplina e ai suoi elementi sostanziali, senza che la richiesta possa dunque essere interpretata come domanda di accesso civico generalizzato (Cons. St., Ad. Plen., n. 10 del 2020) – è il «documento amministrativo», ovvero una «rappresentazione […] del contenuto di atti» (art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990), mentre non sono accessibili i dati e le informazioni «che non abbiano forma di documento amministrativo» (comma 4 del medesimo art. 22). Lo stesso art. 2, comma 2, ultimo periodo, del Dpr n. 184 del 2006 prevede che «La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso».

Nel caso di specie, come emerge dal provvedimento di diniego gravato e come chiarito dalla memoria dell’Amministrazione resistente, l’istanza di accesso della società ricorrente aveva ad oggetto una pluralità di informazioni contenute in una banca-dati, relative ad un numero molto elevato (9500) di soggetti e aventi peraltro natura personale, che l’Amministrazione stessa avrebbe dovuto elaborare, espungendo il nominativo degli infermieri reclutati e collegando, per gli altri, i nominativi e i recapiti.

Per contro, come è noto, all’esercizio del diritto di accesso non può conseguire l'onere della Pubblica Amministrazione di farsi carico di una più o meno complessa e articolata elaborazione dei dati conoscitivi, necessari per l’individuazione del contenuto dei documenti amministrativi richiesti o per la loro formazione (ex multis, Cons. Stato, n. 2303 e n. 1464 del 2020; Tar Campania, Napoli, n. 4520 del 2019).

Peraltro, nel caso di specie, le informazioni richieste – che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto elaborare in un documento di cui concedere l’ostensione – contenevano dati personali dei soggetti che avevano aderito alla manifestazione di interesse avviata dal Dipartimento della Protezione civile il 26.3.2020, finalizzata al reclutamento di 500 unità di personale volontario ad inviare a supporto delle strutture sanitarie regionali, nel quadro del contrasto all’emergenza sanitaria in atto. I dati personali in questione sono stati raccolti dall’Amministrazione, dunque, per una specifica finalità, con la conseguenza che il loro trattamento per una finalità differente, soddisfare l’interesse di un soggetto privato operante in ambito sanitario a conoscere i nominativi e i recapiti di personale infermieristico disponibile a prestare servizio nel contrasto al Covid-19, avrebbe richiesto, ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE 679/2016, l’acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti.

L’Amministrazione resistente, insomma, ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 184 del 2006, avrebbe dovuto dare comunicazione a detti soggetti, in qualità di controinteressati, dell’istanza di accesso, con onere, dato il loro elevato numero (9000 persone), eccessivamente gravoso rispetto all’interesse ostensivo della società ricorrente, in considerazione soprattutto della circostanza che ella ben avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato provvedendo, essa stessa, a pubblicare analoga manifestazione di interesse.

Tanto premesso, il ricorso va rigettato perché infondato.

Stante la peculiarità della fattispecie, però, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 da remoto con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Lucia Gizzi** |  | **Mariangela Caminiti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO